



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante “*Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*” e, in particolare, l'articolo 85;

VISTA la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante “*Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto*”;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*”;

VISTO l'articolo 24, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante “*Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*”, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, che ha previsto l'istituzione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Fondo per le vittime dell'amianto, nel prosieguo denominato “Fondo”, che interviene in favore dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché, in caso di decesso, nei confronti dei loro eredi;

VISTO l'articolo 24, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, il quale ha previsto che al Fondo di cui al primo periodo possono accedere anche le società partecipate di cui al suddetto periodo;

VISTO l'articolo 24, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, il quale ha previsto che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina le tabelle di liquidazione dell'indennizzo a carico del Fondo, da riconoscere in favore dei soggetti di cui al presente comma, nonché i requisiti, i termini, gli effetti, le procedure e le modalità di erogazione delle somme nel limite delle risorse annue disponibili nel medesimo Fondo;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2023 adottato ai sensi l'articolo 24, comma 2, terzo periodo, del medesimo decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, con il quale sono state determinate le tabelle di liquidazione dell'indennizzo a carico del Fondo nonché i requisiti, i termini, gli effetti, le procedure e le modalità di erogazione delle somme nel limite delle risorse annue disponibili nel medesimo Fondo, per la sola annualità 2023;



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

RITENUTO necessario chiarire la portata applicativa della disposizione di cui al secondo periodo del comma 2 dell'art. 24, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 in riferimento alla possibilità di accesso diretto delle società partecipate pubbliche al Fondo per le vittime dell'amianto;

CONSIDERATO che il secondo periodo del comma 2 dell'art. 24, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 introduce una distinta legittimazione all'accesso al Fondo per le vittime dell'amianto in favore delle società partecipate pubbliche di cui al primo periodo della medesima disposizione e che tale legittimazione opera indipendentemente dal titolo in forza del quale i lavoratori hanno prestato la propria attività presso i cantieri delle menzionate società partecipate;

VISTA la nota prot. n. 60104 dell'11 agosto 2023 con la quale l'INAIL ha trasmesso la Nota Tecnica della Consulenza Statistico Attuariale - Settore finanziario e prestazioni, comprensiva delle tabelle di liquidazione dell'indennizzo;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*";

VISTO in particolare, l'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che ha modificato l'articolo 24, comma 2, primo periodo, del suindicato decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, prevedendo uno stanziamento di 20 milioni di euro anche per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026;

CONSIDERATO quanto stabilito dall'articolo 1, comma 204, della citata legge 30 dicembre 2023, n. 213, a mente del quale, in ragione dello stanziamento di 20 milioni previsto anche per le annualità 2024, 2025 e 2026, "*il decreto di cui all'articolo 24, comma 2, terzo periodo, del citato decreto-legge può essere aggiornato al fine di dare attuazione al comma 203*";

RAVVISATA la necessità di procedere, pertanto, in conformità a quanto previsto dalle citate disposizioni normative, a regolamentare l'accesso al Fondo anche per le annualità 2024, 2025 e 2026, ferma restando, per la sola annualità 2023, la disciplina regolamentare contenuta nel citato decreto ministeriale 5 dicembre 2023;

VISTA la nota prot. n. 3153 dell'11 giugno 2024 con la quale l'INAIL ha comunicato che ha "*provveduto a riesaminare le tabelle di liquidazione dell'indennizzo di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2023, alla luce delle risultanze dell'istruttoria dell'unica domanda di accesso al fondo pervenuta per*



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

l'anno 2023" ed ha trasmesso la nota tecnica della Consulenza statistico attuariale dell'Istituto prot. n. 1435 del 7 giugno 2024 di revisione delle tabelle di liquidazione dell'indennizzo di cui al citato decreto

DECRETA

Articolo 1

(Prestazioni a carico del Fondo)

1. Il Fondo di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante "*Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*", convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, così come modificato dall'articolo 1, commi 203 e 204 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, prevede un indennizzo a favore dei soggetti di cui all'articolo 2.
2. L'indennizzo dei soggetti di cui all'articolo 2 è determinato, sulla base di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 5, nei limiti delle risorse disponibili che sono pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Articolo 2

(Soggetti legittimati ad accedere al Fondo)

1. Possono accedere alle prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1 i lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali, per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e che risultino destinatari di provvedimenti di seguito specificati, aventi ad oggetto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali a favore degli stessi, secondo i seguenti termini e modalità:
 - per l'anno 2024, sentenze esecutive, verbali di conciliazione giudiziale depositati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, o verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta nel medesimo periodo;
 - per l'anno 2025, sentenze esecutive, verbali di conciliazione giudiziale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, o verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta nel medesimo periodo;
 - per l'anno 2026, sentenze esecutive, verbali di conciliazione giudiziale depositati tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026, o verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta nel medesimo periodo;
2. In caso di decesso dei lavoratori di cui al comma 1, sono legittimati ad accedere al Fondo gli eredi di quest'ultimi, ai sensi degli articoli 536 e seguenti del Codice civile, che risultino destinatari del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, sulla base di quanto liquidato con sentenza



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

esecutiva o verbale di conciliazione giudiziale, o verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta, secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Possono, altresì, accedere al Fondo le società partecipate pubbliche dichiarate soccombenti con sentenza esecutiva o comunque parti debtrici nei verbali di conciliazione giudiziale o nei verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta, aventi ad oggetto il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali, riconosciuti in favore dei lavoratori, dipendenti delle società di cui al comma 1, nonché coloro che, in esecuzione di un appalto o subappalto o nell'ambito di una somministrazione di lavoro, hanno prestato attività lavorativa presso i cantieri navali, in favore delle predette società secondo i termini e le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 3

(Modalità di presentazione della domanda e requisiti per l'accesso al fondo)

1. I soggetti in possesso dei titoli esecutivi elencati all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, che intendono accedere alle prestazioni del Fondo, devono presentare domanda all'INAIL a mezzo posta elettronica certificata (PEC), a pena di inammissibilità, entro e non oltre:

- il 31 gennaio 2025 per l'annualità 2024;
- il 31 gennaio 2026 per l'annualità 2025;
- il 31 gennaio 2027 per l'annualità 2026.

2. I soggetti di cui all'articolo 2 del presente decreto, unitamente alla domanda di cui al precedente comma 1, devono trasmettere all'INAIL copia della sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione giudiziale o del verbale conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta che individua il debitore, gli eredi destinatari del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, e la relativa quantificazione.

3. I soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, in aggiunta alla documentazione prevista dal precedente comma 2, a corredo della domanda di accesso al Fondo, dovranno produrre, a pena di inammissibilità, apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in ordine al mancato pagamento di quanto dovuto dalla società partecipata pubblica a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, sulla base della relativa sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione giudiziale o del verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta.

4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, oltre alla documentazione prevista dal comma 2 del presente articolo, devono altresì allegare, a pena di inammissibilità, la quietanza di avvenuto pagamento del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale stabilito nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale o nel verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta, a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, o, in caso di decesso, ai loro eredi, individuati quali beneficiari nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale o nel verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta.



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

5. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del presente decreto, al momento dell'invio della domanda all'INAIL devono darne contestuale comunicazione alla società debitrice così come individuata nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale o nel verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta. Analoga comunicazione deve essere fatta dalla società partecipata pubblica di cui all'articolo 2, comma 3 del presente decreto, che faccia domanda di accesso diretto al Fondo, nei confronti dei lavoratori che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali, per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, o dei loro eredi, individuati nella sentenza o nel verbale di conciliazione giudiziale o nel verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta.

6. Per ciascun evento accertato con sentenza esecutiva o riconosciuto con verbale di conciliazione giudiziale o con verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta, può essere erogato a carico del Fondo un solo indennizzo.

7. È precluso l'accesso al Fondo:

- ai lavoratori o, nel caso di decesso, ai loro eredi, che hanno già percepito il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, da parte della società partecipata pubblica di cui al comma 3;
- ai lavoratori cui, al momento dell'invio della domanda, non sia stata riconosciuta dall'INAIL la patologia asbesto-correlata, ai sensi dell'articolo 13, comma 7 della legge 27 marzo 1992, n. 257.

Il mancato riconoscimento a favore del lavoratore della patologia asbesto-correlata, ai sensi dell'articolo 13, comma 7 della legge 27 marzo 1992, n. 257, preclude, in caso di decesso dello stesso, l'accesso al Fondo anche agli eredi.

8. Il lavoratore, o se deceduto, gli eredi, che hanno ottenuto l'indennizzo a carico del Fondo, hanno diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, stabiliti nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale o nel verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta, per la sola differenza tra quanto riconosciuto a titolo di risarcimento in sede giudiziale e quanto liquidato a titolo di indennizzo.

Articolo 4

(Esame delle domande)

1. L'INAIL, individuato quale soggetto erogatore della prestazione a carico del Fondo di cui all'articolo 1 del presente decreto, esamina le domande pervenute tenendo conto delle modalità e dei requisiti prescritti all'articolo 3 del presente decreto.



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

Articolo 5

(Determinazione dell'indennizzo a carico del Fondo)

1. L'INAIL, all'esito della procedura di cui all'articolo 4, nel caso in cui l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie del Fondo consenta di soddisfare il numero delle domande ammesse, ai fini della relativa liquidazione, determina - con delibera del Consiglio di Amministrazione- l'indennizzo in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 del presente decreto, sulla base delle tabelle di liquidazione, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. In caso di decesso del lavoratore nelle more del giudizio dallo stesso instaurato, l'indennizzo in favore degli eredi di cui all'articolo 2 del presente decreto, che abbiano riassunto il giudizio, viene determinato sulla base della tabella di liquidazione n. 1.
3. Nell'ipotesi in cui i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 2 del presente decreto abbiano istaurato il relativo giudizio a seguito della morte del lavoratore, l'indennizzo in favore degli stessi viene invece determinato sulla base di quanto previsto dalla tabella di liquidazione n. 2.
4. L'ammontare dell'indennizzo liquidato dal Fondo non può in ogni caso essere maggiore di quanto liquidato in sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale o nel verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta.
5. Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie del Fondo non consenta di soddisfare il numero delle domande ammesse all'indennizzo nella misura spettante sulla base delle tabelle di cui al precedente comma 1, l'INAIL, con delibera del Consiglio di Amministrazione da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande di cui all'articolo 3 del presente decreto, stabilisce la quota dell'indennizzo da erogare, riparametrata in misura proporzionale in base alla dotazione del Fondo e all'ammontare complessivo degli indennizzi liquidabili agli aventi diritto in base ai criteri di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa pari a 20 milioni di euro stabilito per ciascuna annualità di riferimento.

Articolo 6

(Modalità di erogazione)

1. L'indennizzo regolamentato dal presente decreto è erogato dall'INAIL a seguito del trasferimento delle risorse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A tal fine l'INAIL comunica tempestivamente e, comunque, non oltre il termine di novanta giorni dal termine di scadenza di presentazione delle domande di cui all'articolo 3 del presente decreto, sulla base dell'istruttoria effettuata dallo stesso Istituto assicurativo, i dati relativi alle domande per le quali risulta accertato il diritto di accesso al Fondo e la misura degli indennizzi.
2. L'INAIL provvede alle attività di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

Articolo 7

(Modifiche all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2023)

1. All'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2023, dopo le parole "riconosciuti in favore dei lavoratori" sono aggiunte le seguenti: "dipendenti delle società di cui al comma 1, nonché coloro che, in esecuzione di un appalto o subappalto o nell'ambito di una somministrazione di lavoro, hanno prestato attività lavorativa presso i cantieri navali, in favore delle predette società".

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione "Pubblicità legale".

Roma,

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
f.to Marina Elvira Calderone

Il Ministro dell'economia e delle finanze
f.to Giancarlo Giorgetti



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

Tabella 1. Tabella indennizzi per i lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali

(importi in euro)

Fasce di grado	Indennizzi
Fino al 20%	28.000
21%-40%	68.000
41%-60%	120.000
61%-80%	184.000
81%-100%	260.000

Tabella 2. Tabelle di indennizzi per gli eredi dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali (importi in euro)

1 erede	2 eredi	3 o più eredi
168.250	235.550	329.770